

XXIV.

TORNATA DEL 6 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo* — Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta una domanda d'interpellanza dei senatori Rossi Luigi e Di Camporeale sulle comunicazioni fatte dal Governo nella seduta del 4 corrente — I senatori Rossi Luigi e Di Camporeale svolgono la loro interpellanza — Risposta del Presidente del Consiglio e repliche degli interpellanti — L'interpellanza è esaurita — Prestano giuramento i senatori Martuscelli, Orsini, Biscaretti di Ruffia e Sismondo — *Votazione a scrutinio segreto e risultato* — Il senatore Di Prampero, relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sui titoli per la nomina dei nuovi senatori Contarini, Grassi-Pasini, Bettoni, Fergola e Zumbini, le cui nomine allo scrutinio segreto risultano convalidate — *Giuramento del senatore Bettoni* — *Discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti »* (N. 25-A) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Arrivabene e Ponsiglioni, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Senza discussione si approva l'art. 1* — *Sull'art. 2 parlano i senatori Visocchi ed Arrivabene, che propongono anche alcune modificazioni, Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale, Ponsiglioni, relatore, Scialoja, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Si sospende di deliberare sull'art. 2 ed il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente col Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti e dell'agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Per gravi ragioni di salute l'onorevole senatore Mezzacapo ha domandato trenta giorni di congedo.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato; ed io esprimo l'augurio che presto il nostro collega possa essere completamente ristabilito in salute. (*Approvazioni*).

Annunzio e svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza: « I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onor. Presidente del Consiglio sulle comunicazioni fatte al Governo nella seduta del 4 aprile corrente ».

Firmati: ROSSI LUIGI, DI CAMPOREALE.

Prego l'onor. Presidente del Consiglio di voler dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono pronto a rispondere subito. Solo, se mi è permesso di fare questa raccomandazione, poichè io sono atteso alla Camera elettiva per la discussione del bilancio dell'interno, vorrei pregare caldamente gli onorevoli

interpellanti di essere alquanto brevi nello svolgimento della loro interpellanza.

PRESIDENTE. Allora non sorgendo obiezioni, ha facoltà di parlare l'onor. Rossi Luigi.

ROSSI L. Con la nostra interpellanza non s'intende discutere a fondo il programma del Governo.

L'onor. Fortis nella seduta del 4 aprile ha domandato di essere giudicato dal Parlamento alla stregua dei fatti e credo che possa contare sulla cortese accondiscendenza del Senato.

Si desiderano soltanto maggiori notizie e più concrete e più dettagliate su alcuni problemi, i quali interessano, più di ogni altro, il Parlamento e il Paese; più specialmente si desiderano alcuni schiarimenti intorno al problema ferroviario, circa il quale il nuovo Ministero ha annunciato di avere accettato il concetto dominatore del progetto che era stato presentato dal Ministero precedente, il concetto cioè dell'esercizio di Stato.

Dei due disegni del Gabinetto precedente, il Ministero attuale ha detto che alcuni provvedimenti avrebbe immediatamente presentato perchè fossero attuati col 1° luglio, che altri invece avrebbe sottoposto a studi ulteriori, per presentarli alle Camere in prosieguo di tempo.

Quali sono i primi e quali i secondi? Intende con i primi di disciplinare soltanto la presa di possesso, o si vogliono assumere disposizioni anche in ordine all'esercizio ferroviario? Accetta il Ministero attuale i provvedimenti escogitati dal Ministero precedente, o li vuole modificare, e quali sono, almeno in linea generale, queste modificazioni?

Si è accennato al miglior trattamento del personale ferroviario? Sono atti di giustizia e di pacificazione sociale, o sono atti di opportunità per uscire dalle difficoltà del momento?

Si è affermato di volere integri i diritti dello Stato e di prendere i necessari presidii per assicurare la continuità e regolarità del servizio.

Ma saranno i nuovi presidii corrispondenti allo scopo? Ventilando la parte finanziaria dei progetti ha avuto il Governo presente un altro grande interesse dello Stato, che si connette essenzialmente a codesti provvedimenti, voglio dire alla conversione del consolidato cinque per cento in ordine anche alle attuali condizioni del mercato monetario, che posso affermare favorevoli per una simile operazione?

Noi poniamo delle domande per attendere le risposte dal Governo. Un mese fa, in quest'aula, su questo medesimo tema, a proposito dell'ostruzionismo del personale ferroviario, fu fatta una vivace discussione; e il Governo di allora, che è per due terzi il Governo di adesso, salvo l'illustre suo capo, dava al Senato i più sinceri affidamenti. Identici affidamenti il Senato attende oggi stesso.

Noi domandiamo insomma al Governo che, per calmare le preoccupazioni del Paese, voglia dare al Senato informazioni più complete e dettagliate di quelle che abbia dato nella giornata del 4 aprile colle sue *Comunicazioni*.

A questo scopo tende l'interpellanza che abbiamo avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

DI CAMPOREALE. Le parole dette dal collega Rossi abbreviano di molto le osservazioni che io mi proponeva di fare al Senato; però consentiranno il Presidente del Consiglio ed il Senato che io prenda pochi minuti per precisar meglio il concetto dal mio punto di vista.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in materia ferroviaria, che è quella di cui intendo occuparmi esclusivamente, pare a me che contengano parecchie lacune; e queste lacune appariranno tanto più notevoli quando si pensi alla situazione in cui si trovava il paese un mese addietro, allo scoppio della crisi.

Il personale ferroviario era allora in aperta ribellione. Lo stesso giorno, in cui furono annunciate le dimissioni dell'onor. Giolitti, si doveva riunire il Comitato ferroviario per deliberare se continuare l'ostruzionismo o decidersi per lo sciopero. All'annuncio delle dimissioni dell'onor. Giolitti per motivi di salute, il personale ferroviario sospese ogni deliberazione ed è tuttora in attesa dei provvedimenti che sarà per prendere il Governo onde regolare la sua azione.

D'altra parte il paese, giustamente esasperato per la paralisi che colpiva la sua vita economica, richiedeva imperiosamente dal Governo che provvedesse e facesse il suo dovere. Ed il paese è in attesa anche per conoscere in qual modo il Governo intenda provvedere alla continuazione dell'esercizio ferroviario: attesa legittima, quando si pensi che l'esercizio ferro-

viario costituisce il perno dell'attività economica del paese.

Ebbene, ritiratosi l'onor. Giolitti che aveva proposto gli articoli 71 e 72, ed aveva riconfermato per bocca dell'onor. Tittoni in Senato il suo proposito di provvedere alla disciplina del personale ferroviario, si aprì la crisi, e quindi era naturale che la prima cosa che doveva fare il nuovo Ministero era di dire quali fossero i suoi intendimenti su questo proposito.

È verissimo che il Presidente del Consiglio ha detto, nelle sue dichiarazioni, di non potere mai consentire che « in qualunque delle sue funzioni l'autorità dello Stato venga disconosciuta o diminuita »; e fra le funzioni di Stato si comprende anche il servizio ferroviario, quindi prendo atto con soddisfazione della sua affermazione; ma è altrettanto vero che la semplice dichiarazione di non volere tollerare lo sciopero, quando è scompagnata da un'azione efficace, è priva di valore, e lo stesso oratore del partito socialista, rispondendo all'on. Fortis il 24 marzo, alla Camera dei Deputati, constatò che, finchè non si proponevano delle sanzioni, queste semplici dichiarazioni di non permettere lo sciopero li lasciava perfettamente indifferenti. D'altra parte non si può pretendere che il paese possa restare sempre sotto l'incubo di questa minaccia che da un momento all'altro possa essere interrotto o ostruzionato l'esercizio ferroviario.

Ma in qual modo ha il Presidente del Consiglio esplicito quel giusto suo concetto di non volere lo sciopero?

Finora la prima e sola esplicazione di esso consiste nell'affidamento di provvedere al miglioramento economico del personale ferroviario, ma sulla parte riguardante la disciplina del personale non ha parlato se non per buttare a mare gli articoli 71 e 72.

È verissimo che nella seduta del 24 marzo nelle dichiarazioni del Governo, il Presidente del Consiglio aveva dichiarato che questi articoli gli parevano antiggiuridici ed inefficaci. Antiggiuridici non so se siano; egli, che è un eminente giureconsulto, lo sa meglio di me. Quanto all'essere inefficaci ho anch'io i miei dubbi; ma è d'altra parte vero che, se questi sono inefficaci, con altri mezzi più efficaci, più giuridici, devesi poter raggiungere lo scopo.

E pare a me che il paese abbia il diritto di

essere assicurato su questo punto, giacchè troppi sono gli interessi in giuoco, e l'incertezza, in questa materia, è veramente penosa.

Anzi, giacchè ho parlato di ferrovieri, spero che il Presidente del Consiglio non mi troverà indiscreto se io gli chiedo se e quale risposta egli ha dato od intende dare all'ingiunzione fattagli dai ferrovieri di revocare le punizioni state inflitte a quei ferrovieri, i quali maggiormente si distinsero nel periodo ostruzionista.

L'onorevole Fortis ha parlato della non contrastata organizzazione operaia.

Ora io chiedo se egli estende questa sua dichiarazione anche all'organizzazione tra i funzionari dello Stato, e tra i funzionari dello Stato collocò, naturalmente, coloro cui sono affidati i servizi dipendenti dello Stato.

È evidente che la condizione dei funzionari dello Stato, è ben diversa da quella dei liberi lavoratori.

Questi ultimi subiscono eventualmente le conseguenze delle lotte economiche, che essi provocano, mentre i funzionari dello Stato si credono immuni da ogni pena, da ogni responsabilità.

Siamo ridotti a questo, che in fondo lo Stato non ha altra missione che quella di pagare, ma non può nemmeno licenziare quelli che mancano ai loro doveri e che abbandonano il lavoro.

Oramai, più che dai ministri responsabili davanti al Parlamento essi, dipendono da organizzazioni proprie, e siamo giunti a questo che domani una deliberazione del Comitato organizzatore dei ferrovieri può far sospendere tutti i servizi ferroviari del Regno in 24 ore. E domani saranno i posteografici i quali prenderanno una deliberazione nel senso di sospendere il servizio, e così sarà il paese privato del servizio postale telegrafico finchè piacerà alla Federazione di disporne il ripristino.

Io mi limito a constatare questi fatti, non suggerisco provvedimenti, ma dico al Governo, qui ci troviamo in uno stato di anarchia cui bisogna in qualche modo provvedere. Ci ha pensato il Governo? E come intende provvedere? È egli convinto che qualche provvedimento sia necessario per mettere un freno a questa situazione di cose che non potrebbe continuare senza i più fatali inconvenienti?

In quanto al problema ferroviario ne ha già

parlato il collega Rossi. Più esplicite che non fossero le dichiarazioni contenute nella dichiarazione letta dal Presidente del Consiglio avanti ieri, erano quelle da lui fatte alla Camera il 24 marzo. Egli allora dichiarò che per la ristrettezza del tempo voleva stralciare qualche articolo dai progetti di legge già presentati dal Ministero precedente, e provvedere così alla presa di possesso delle linee ferroviarie, rimandando a miglior tempo la risoluzione di tutti quegli altri gravi problemi che sono annessi e connessi con l'esercizio di Stato.

Ora a me pare che in una materia così grave la provvisorietà sia un grave inconveniente e può portare conseguenze finanziarie assai gravi; fra le quali ne ha accennata una il senatore Rossi, cioè quella sulla conversione della rendita.

Soprattutto coloro i quali sono convinti che l'esercizio del servizio ferroviario diretto dello Stato sia la migliore delle soluzioni del problema dovrebbero essere i primi a desiderare che questo esperimento fosse fatto nelle migliori condizioni possibili; ed evidentemente l'esercizio, iniziato senza la dovuta preparazione, senza tutte le cautele che possono valere a diminuirne i pericoli e i rischi, è un brutto inizio, e basterà accennare che quegli ordinamenti precarii continueranno ad essere argomenti di discussione nel mentre saranno in vigore: il che è di una gravità non piccola. Di ciò dovrebbero preoccuparsi maggiormente coloro che sono incondizionatamente favorevoli all'esercizio di Stato.

In quanto a me dichiaro subito che non sono entusiasta di esso, quantunque non sia nemmeno entusiasta del sistema ibrido che abbiamo, che non è di Stato e non è privato, ma ha i difetti di entrambi; ma ad ogni modo, qualunque sia l'opinione teorica che si possa avere sulla migliore soluzione da darsi al problema ferroviario, è certo che, allo stato attuale delle cose, per un cumulo di circostanze, non escluso l'ambiente pieno di sospetti e di diffidenze che si è andato creando, e che inquina tutta la nostra vita pubblica, l'esercizio di Stato si presenta come una soluzione dalla quale non si può sfuggire.

Non resta dunque che cercare di organizzare questo servizio nel miglior modo possibile, affinché dia al paese i migliori risultati, o per lo meno i minori danni.

E con questo avrei finito, se non che vorrei chiedere anche al presidente del Consiglio se e quali deliberazioni siano state prese relativamente a due questioni gravi. La prima è il riscatto delle Meridionali. Come il Senato sa, una decisione dev'essere presa infra questo mese, e credo bene che il presidente del Consiglio non potrà avere difficoltà di rispondermi su questo punto, giacchè il Ministero è sorto in un momento in cui il problema ferroviario assorbiva tutto il resto, e quindi ha dovuto necessariamente prendere accordi sopra questo punto, ed anzi è a presumersi che esso abbia dovuto formare la base stessa della costituzione del Ministero.

L'altro punto su cui vorrei interrogare l'onorevole presidente del Consiglio è quello delle tariffe per il caso in cui il riscatto delle Meridionali non avvenisse. Come sa il Senato, in caso di non riscatto, le Meridionali avrebbero il diritto di applicare le tariffe contrattuali sulle linee di sua proprietà, il che significa portare la paralisi in tutta la vita commerciale di intere regioni, disseminare la rovina in province intere, senza dire della più che probabile ripercussione sull'ordine pubblico. Anche sopra questo punto pregherei l'onorevole Presidente del Consiglio di volerci fornire qualche chiarimento. Si tratta di questioni che involgono troppo gravi interessi e toccano troppo da vicino la vita economica del paese perchè questo non abbia diritto di conoscere senza indugio, se non nei particolari, almeno nelle grandi linee il pensiero del Governo, sorto appunto col programma, o meglio, con la necessità di risolvere queste questioni. E questo è il solo scopo, per il quale io mi sono permesso d'intrattenere il Senato e il Presidente del Consiglio.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori. Nel rispondere all'interpellanza rivolta al Governo dai senatori Rossi e Di Camporeale io dovrò essere più breve di quel che vorrei, di quel che sarebbe stato mio desiderio di essere, perchè, ripeto, la Camera ha dovuto sospendere la sua seduta, appunto per attendere me, trattandosi colà del mio bilancio. Tuttavia dirò quanto basta per appagare i loro legittimi desideri, le loro legiti-

time domande - legittime - mi lascino dire - ma non tempestive - secondo il mio modo di vedere.

È giusto che il Parlamento ed il Paese abbiano delle risposte precise e determinate intorno alla materia di cui si tratta, intorno al problema ferroviario, e soprattutto intorno alla soluzione da darsi a certe importanti questioni, che riflettono le finanze dello Stato; ma è proprio nel momento in cui si sta elaborando una legge che deve risolvere il problema ferroviario, in qualche parte, se non in gran parte, e quando in questa legge si dovranno necessariamente includere delle disposizioni o riservarle per necessità di cose, intorno a quegli stessi problemi, che si può venire a discutere innanzi all'Alta Assemblea di quegli stessi argomenti?

E, nel passare in rassegna queste domande, sarà palese il concetto che ho esposto della loro non tempestività. Mi si domanda se le disposizioni di legge, che il nuovo governo intende di sostituire alle leggi già presentate intorno al problema ferroviario, e che stavano d'innanzi una commissione parlamentare alla Camera, dovranno provvedere stabilmente o solo transitoriamente all'esercizio ferroviario. Ed io ripeto che i due problemi più vicini sono quelli di assicurare il passaggio e la continuazione dell'esercizio senza inconvenienti. Non è una cosa lieve il passaggio, nelle mani, dello Stato di una azienda così grave, così complicata, così importante, così farraginoso, come quella di tutte le linee nelle mani dello Stato. È una cosa imponente. Quindi bisogna necessariamente preoccuparsi e della regolarità della presa di possesso, e della immediata regolare continuità del servizio ferroviario, affinché il paese non abbia a risentire alcuna scossa o detrimento. Ma se poi in questa medesima legge si troverà ragione di includere anche delle disposizioni, le quali debbano durare stabilmente, intorno all'esercizio della rete stessa, disposizioni amministrative, tecniche, disciplinari, evidentemente non vi sarà alcun inconveniente, perchè, quando il Parlamento ed il Governo dovranno aggiungere quei provvedimenti che ancora mancassero al regime stabile e definitivo delle ferrovie, faranno tutto ciò che ancora resta a compiersi, e lasceranno stare quello che è già stabilito e può regolarmente sussistere.

Quindi è che questa legge invero non avrà necessariamente carattere provvisorio. La provvisorietà sarà soltanto di quei provvedimenti che si riferiscono al fatto transitorio, ossia alla presa di possesso e alla immediata continuazione dell'esercizio. Questi sono fatti di natura transitoria e perciò vi dovranno essere necessariamente disposizioni le quali bastino a regolare questi fatti transitori. Poi vi saranno disposizioni che si riferiscono all'esercizio di Stato, e quanto ai provvedimenti complementari, ripeto, si dovranno prendere con maggiore ponderazione; ma intanto l'esercizio delle ferrovie sarà assicurato allo Stato in modo regolare.

Però è certo che queste mie risposte (non sembra ciò evidente ai signori interpellanti?) sono quasi una anticipazione, sono quasi, ripeto, una indiscrezione intorno alla legge che sta per presentarsi al Parlamento. Evidentemente la curiosità legittima dei signori interpellanti sarà appagata in modo larghissimo, quando essi fra qualche giorno avranno tra le mani un progetto di legge che sarà presentato al Parlamento.

Quanto al programma finanziario, di cui ha parlato il senatore Rossi, io dirò, sempre per appagare quanto mi è possibile il suo desiderio, che nelle sue grandi linee sarà conservato il programma finanziario (mi pare di poterlo assicurare) che era già stato, abbracciato, accettato dal precedente ministro del tesoro. Però non posso assicurare che in qualche parte non debba essere modificato. Ed intorno a ciò non posso non riservare piena libertà al ministro dei lavori pubblici, che è mutato, e al ministro del tesoro, che pure è mutato, per quelle modificazioni che credessero necessarie di introdurre, ed intorno alle quali, ripeto, non posso dire alcun che di assoluto, perchè se la legge è ancora in elaborazione, diciamo così, presso il Consiglio dei ministri, è evidente che essa può in 24 ore cambiare di aspetto almeno in qualche parte.

Quanto al personale ferroviario, si dice: Per quale ragione proponete di regolare la sua condizione immediatamente?

Io rispondo che a me ed ai miei colleghi non è sembrato che si dovesse tardare a stabilire quel ragionevole ed equo trattamento che, secondo noi, può essere dato senza aver

riguardo alle loro agitazioni, alle loro pretese, diciamo così. Perchè ritardarlo? Noi non abbiamo mai avuto in animo, nè pensato che lo Stato debba trattare col personale ferroviario e dire: io sono disposto a darvi questo, siete voi disposti alla tranquillità? Io non ho mai pensato questo; io ho pensato invece che lo Stato debba dire nella sua piena libertà ciò che è disposto, a fare ciò che può per i ferrovieri, salvo poi a reclamare da questa classe di lavoratori, da questa classe d'impiegati dello Stato, quella regolarità di servizio, quella disciplina, quell'ordine che tutte le classi dei lavoratori dello Stato debbono osservare. Si dice: sono questi provvedimenti di giustizia o sono provvedimenti di opportunità? La mia dichiarazione precedente parmi che abbia già risposto a questa domanda.

Il Governo, che ho l'onore di presiedere, non avrebbe accettato nessun provvedimento di opportunità, anzi non conosce provvedimenti di opportunità in questa materia. Il Governo ha creduto di stabilire dei provvedimenti di equità, un trattamento ragionevole; ha creduto di poter concedere quello che corrisponde ad un'idea, se non di giustizia assoluta (perchè la giustizia assoluta è qualche cosa che molte volte non è dato raggiungere all'uomo), di equità. Quello che sia per avvenire, io non lo prevedo; ma son certo che i consigli di prudenza, di ragionevolezza, infine l'impero dell'opinione pubblica e lo sceverare che noi faremo di ogni questione politica da quello che è ragionevole trattamento dei ferrovieri, io credo che tutto questo creerà un ambiente così sano di opinioni da evitare per sempre i temuti inconvenienti. Si è detto altresì dal senatore Rossi che bisogna pensare seriamente a non lasciar trascorrere il tempo opportuno per la conversione del nostro titolo consolidato. Io credo che questa è una cosa che tutti sentiamo; tutto al più ci possiamo domandare se questa opportunità non sia già trascorsa una volta, ma io non voglio entrare in questa materia, alla quale sono pressochè profano; dico semplicemente che è meglio non parlarne in pubblico se vogliamo pensarci con tutta la calma, con tutta la serietà, se si deve preparare un avvenimento il quale è così soggetto alla contingenza, al poter essere e al potere non essere. E al senatore Rossi aggiungerò che sono profonda-

mente convinto, anzi sono certo, che il mio collega, il ministro del tesoro, intende tutta la gravità del problema, e dedica tutte le sue forze a risolverlo, secondo i legittimi interessi del Paese.

Dopo ciò, credo di aver sufficientemente risposto, per quanto mi era dato, all'interrogazione del senatore Rossi, ripetendogli che tra pochi giorni noi potremo rinnovare questa discussione con qualche dato più preciso, con elementi più discutibili, perchè avremo di fronte un progetto di legge.

Vengo ora ad alcune singolari domande del senatore Di Camporeale. Il senatore Di Camporeale ha lamentato che nelle dichiarazioni del Governo ci siano alcune lacune, soprattutto rispetto alla questione ferroviaria; ed io ammetto che vi siano alcune lacune, ma è questione di sapere se sono lacune necessarie o volontarie. Io dico, onor. Di Camporeale, che sono lacune necessarie. E com'era mutato il ministro dei lavori pubblici, era mutato il ministro del tesoro, noi abbiamo dovuto fare le nostre dichiarazioni al Parlamento qualche giorno dopo la costituzione del Ministero, e pretendeva il senatore Di Camporeale che avessimo già tutti un concetto preciso, determinato, intorno al da farsi nella questione ferroviaria e nella questione finanziaria? Ma questo evidentemente è proprio pretender troppo da noi, che siamo uomini, insomma, come gli altri, ma che non abbiamo la scienza infusa. Io, per esempio, ci metto un po' di tempo a capire le cose (*Sì ride*), e credo che anche gli altri, soprattutto i ministri responsabili, abbiano il diritto di avere davanti a sè un congruo periodo di tempo per maturare questioni così gravi. Dunque parmi che nella dichiarazione del Governo noi abbiamo detto tutto quello che dir si poteva, riservando necessariamente, a breve scadenza, il dire quella che sarebbe stata definitivamente la nostra volontà, ossia il nostro intendimento, le nostre proposte.

Poi il senatore Di Camporeale si è occupato del personale ferroviario; ma parmi, se non erro, che le dichiarazioni che ho fatto al senatore Rossi possano, se non appagare il suo desiderio, almeno corrispondere alle domande che egli mi ha fatto. Egli dice; noi attendevamo di conoscere dal Governo quali fossero gl'intendimenti suoi intorno alle sanzioni, punizioni, organiz-

zazioni non contrastate, e via discorrendo. Dirò una parola intorno a queste singole questioni. Io dichiarai alla Camera dei deputati, se non erro, il 23 o 24 marzo, che credeva necessario di ritornare sugli articoli 71 e 72 del progetto ferroviario presentato dal precedente Ministero, perchè ritenevo che quei provvedimenti non corrispondessero ad un concetto giuridico e fossero inefficaci. Io non intendo di svolgere queste due affermazioni, perchè ciò mi porterebbe troppo a lungo, ma accennerò all'essenza del mio concetto.

Io dissi che non credo che corrispondano ad un concetto giuridico, perchè se si dovesse fare un Codice penale per ogni classe, per ogni ordine di persone, evidentemente noi tradiremmo il concetto di eguaglianza giuridica, la quale è il fondamento delle nostre leggi. Come si può fare un Codice penale speciale per i ferrovieri? Evidentemente quell'articolo 70, o 71 che sia, che minaccia certe determinate pene per uno speciale reato, di creazione, naturalmente, della legge, è una disposizione penale giuridica che riguarda semplicemente i ferrovieri. Ora nel mio pensiero c'era questo, e c'è ancora, che, se si debbono prevedere tra i reati queste mancanze degli impiegati, i quali sono addetti ai pubblici servizi, ciò deve essere fatto con un ordine di disposizioni generali, e non già cominciando da una speciale disposizione che rifletta unicamente i ferrovieri. Ecco perchè io dissi così. Certamente, parlando, molte volte la parola non corrisponde esattamente al pensiero, ma sostengo anche oggi che quelle disposizioni penali in una legge ferroviaria, per me, sono una stonatura.

Dissi poi che io credevo assolutamente che fossero inefficaci quelle disposizioni, perchè — ella m'intende — io non voglio spiegarlo di più — perchè sarebbe naturalmente il dover confessare che contro le grandi masse le disposizioni penali non sono molte volte eseguibili. Ora bisogna arrivare allo scopo per altre vie, in modo sicuro.

DI CAMPOREALE. Quale?

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma la sua curiosità è anticipata... (Si ride).

DI CAMPOREALE. È legittima.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Legittima l'ho detto già prima,

ma ho detto anche intempestiva, e ciò per una ragione semplicissima, che si vedrà fra poco dalla legge che presenteremo al Parlamento.

DI CAMPOREALE. Prendo atto.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, non prenda atto di nulla. Perchè vuole strappare in un modo così, perdoni la parola, subdolo al Governo delle promesse, che io non posso ancora assolutamente assicurare, se saranno mantenute nella forma che piace o che può piacere al senatore Di Camporeale?

DI CAMPOREALE. Di questo non ho bisogno.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Io accenno al bisogno; lo scopo nostro è assolutamente quello di assicurare la continuità, la regolarità di un grande servizio di Stato, quale è il servizio ferroviario. E cercheremo di arrivarci per tutte quelle vie che sono meglio indicate, non solo dalla ragion di Stato, ma anche da tutte quelle ragioni giuridiche e morali che devono consigliare il Governo nel regolare siffatta materia.

Organizzazioni non contrastate! Così io ho detto nelle mie dichiarazioni accennando ad un fatto per lasciare naturalmente impregiudicata una questione, che io risolvo a modo mio, o che il senatore Di Camporeale risolve a modo suo.

Io ho sempre pensato che il diritto di associazione nella sua pratica è una delle cose più difficili a concepire ed a determinare, perchè il rispetto del diritto da una parte, il rispetto della libertà e dell'ordine dall'altra, sono due termini così difficili ad accordare, che quasi sempre qualche inconveniente si verifica nell'un senso o nell'altro; difficilmente la bilancia resta in perfetto equilibrio.

Ma ho anche sempre pensato che il fatto non si possa distruggere senza ricorrere ad una legge. Ora finchè queste organizzazioni esistono, sia pure come fatto, e non commettono cosa alcuna che sia contraria alla legge, io domando al senatore Di Camporeale, qual mezzo potrebbe avere il Governo, non dico per scioglierle perchè non sono enti giuridici, ma per impedire il fatto, per impedire la vita di queste agglomerazioni di forze in linea di fatto?

Di questo problema, se il senatore Di Camporeale vorrà avere la pazienza di attendere, potremo discutere più profondamente, perchè è uno di quelli che più interessano la vita

degli Stati. D'accordo nei fini e nel fine supremo di conservazione dell'ordine, che vuol dire la libertà, d'accordo in questo fine supremo, sapremo trovare le vie di risoluzione di siffatte difficoltà.

Per ora io devo ripetere che queste agglomerazioni di forze esistono, e bisogna, finchè non siano in aperto contrasto con la legge, considerarle come un fatto. Quindi è che il giorno in cui queste associazioni di fatto tra impiegati o lavoratori dello Stato, in qualsiasi forma saranno ribelli alla legge, io dichiaro che non farò tacere le ragioni delle leggi in nessun caso; ma finchè queste associazioni rappresentano dei voti, delle aspirazioni di miglioramenti di garanzie e qualche cosa di simile, se la legge non muta, io non posso impedire che si avveri quel che si è avverato.

Abbiamo assistito per venti anni ai congressi e dei segretari comunali, e dei medici condotti, e di tante altre classi di persone, le quali hanno domandato ora una cosa, ora l'altra...

DI CAMPOREALE. E l'ostruzionismo lo dichiarate ordinato?

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lei sa che io non lo ammetto, perchè per me l'ostruzionismo è qualche cosa di peggio dello sciopero...

DI CAMPOREALE. ... Ma è stato ordinato per telegrafo dai capi di quelle organizzazioni!

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Perdoni il senatore Di Camporeale: prima di tutto, io non rispondo di ciò che è avvenuto prima che io fossi a questo posto. In questo mi pare che la continuità del Governo non si possa concepire, perchè nessuno vorrebbe venir qui ad accettare delle responsabilità non sue.

Non dico mica che io sia alieno ad accettare quelle del Governo passato, nè mi credo autorizzato a fare alcun biasimo al Governo passato, del quale io sono pure stato uno dei sostenitori alla Camera, ma i fatti dell'ostruzionismo che si sono verificati non hanno dato disgraziatamente, e per la malattia del presidente del Consiglio, e perchè sono stati immediatamente precedenti alla crisi, non hanno potuto dare luogo a nessun giudizio, a nessuna dichiarazione del Parlamento, a nessuna discussione. Ora quello che non ha potuto essere discusso allora, non lo può essere adesso per mille ra-

gioni. Lo potrà essere fin quanto si voglia, per l'avvenire...

DI CAMPOREALE. E trarne insegnamenti.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... E chi le ha detto che non ne voglia trarre insegnamento? (*Si ride*).

Il senatore Di Camporeale mi ha interrogato altresì intorno ad altri due fatti che sono assolutamente al di fuori dell'argomento attuale, il riscatto delle ferrovie meridionali e le tariffe. Pel riscatto noi abbiamo tempo a tutto il mese di aprile, se non erro. L'affare poi delle tariffe è subordinato al fatto che il riscatto non si verifichi. Possiamo noi prevedere tutto questo? posso io dichiarare la volontà del Governo e del Senato un mese prima della scadenza del termine per trattare con le Compagnie? Questo sarebbe strano, e direi quasi che tocca l'assurdo. Dovrei dire oggi al Senato se il Governo intende o no procedere al riscatto, quando di fronte alle Meridionali ho tempo tutto il mese di aprile a decidermi. Questo davvero turberrebbe l'interesse dello Stato, e mi guarderò bene di dare una risposta di questo genere. Se anche nell'animo mio avessi già prestabilito quello che voglio fare, o i miei colleghi mi avessero già detto quello che vogliono fare, non verrei certamente davanti al Senato in questo momento a dirlo.

Il senatore Di Camporeale non vede inconvenienti, io li vedo; perciò, con reciproco rispetto, le cose rimangono quelle che sono. (*ilarità vivissima*).

Dopo queste dichiarazioni, che ho creduto di fare all'alta Assemblea per deferenza ai senatori interpellanti, e per quel profondo ossequio che io ho per il Senato, credo di essere dispensato dal dire altro in proposito, poichè tra poco la grave questione ferroviaria, con quella che la accompagna, la finanziaria, e la questione del personale, torneranno necessariamente innanzi al Parlamento, con la nuova legge che sarà presentata dal Governo.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Io aveva premesso che mi sarei limitato a domandare alcune notizie ed alcuni schiarimenti: quindi devo accontentarmi delle avute risposte, e ne ringrazio anzi l'onorevole ministro.

Un solo rilievo farò ed è questo: L'onore-

vole Fortis, mentre ha riconosciuto che la preoccupazione del Senato è legittima, ha anche aggiunto che la interpellanza gli sembra non tempestiva.

Ora io non ho difficoltà di riconoscere le difficoltà che gli ingombrano il passo; e sono pure d'accordo con lui a riconoscere che non si possa a questa materia applicare la dottrina della continuità del Governo. A ciascuno il fatto suo ed a ciascuno la propria responsabilità. Però l'onorevole Fortis vorrà riconoscere che a meno di tre mesi di distanza, dalla scadenza delle Convenzioni e dell'inizio dell'esercizio di Stato applicato alle nostre ferrovie, non era affrettata la domanda.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa non è colpa mia.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Anche io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio per la forma cortese delle risposte che egli ha dato e per le molte che ha taciuto; perchè è indubitato che egli ha con molta abilità risposto, trovando il modo di lasciarci presso a poco al buio come eravamo prima.

FORTIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No! No!

DI CAMPOREALE. Io partiva da questa idea che trattandosi di un problema di tanta gravità, che tocca tanto da vicino gli interessi del paese, fosse utile e necessario che il paese stesso fosse informato, più ampiamente di quello che non si è fatto finora, delle deliberazioni che hanno dovuto, ripeto, necessariamente costituire la base della costituzione del nuovo Ministero.

Ad ogni modo, poichè il Presidente del Consiglio non crede opportuno di rispondere, io non posso obbligarlo a parlare.

Sono lieto che egli abbia creduto di riaffermare la sua volontà, di assicurare la continuità del servizio ferroviario; ma ripeto che la semplice enunciazione di questa volontà, quando non sia corredata nè sussidiata da sanzioni efficaci, purtroppo non è tale da rassicurare il paese.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Martuscelli avv. Enrico, di cui

in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Finali e Vacchelli ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Martuscelli viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Martuscelli avv. Enrico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Orsini Luigi, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Finali e Baccelli Giovanni ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Orsini Luigi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Orsini Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Biscaretti di Ruffia Roberto, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Di Sambuy e Casana ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Biscaretti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Biscaretti di Ruffia Roberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Felice Sismondo, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Di Sambuy e Primerano ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Sismondo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Felice Sismondo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge che sono stati discussi ieri, vale a dire: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Verderio superiore e Verderio inferiore » e « Costituzione in comune autonomo della frazione di Solbiate Arno (Albizzate) ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore;

Senatori votanti	88
Favorevoli	51
Contrari	37

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Solbiate Arno (Albizzate);

Senatori votanti	85
Favorevoli	50
Contrari	35

Il Senato approva.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 marzo corrente fu nominato, per il titolo della 21ª categoria, senatore del Regno il conte FE-

DERICO BETTONI. Riconosciuta la validità del titolo e degli altri requisiti voluti dallo Statuto la vostra Commissione, a maggioranza, ha l'onore di proporne la convalidazione.

Con decreto in pari data e per il titolo della categoria 18ª dello Statuto furono nominati senatori il prof. EMANUELE FERGOLA dal 1861 socio della Società Reale di Napoli, dal 1878 della Società Italiana dei XL, e dal 1884 della R. Accademia dei Lincei, ed il prof. BONAVENTURA ZUMBINI dal 1887 socio ordinario residente della Società Reale di Napoli, Sezione Lettere.

La vostra Commissione riconosciuti validi titoli e requisiti ha l'onore ad unanimità di voti di proporvi la convalidazione di amendue a senatori del Regno.

Con Regio decreto 4 marzo corrente furono nominati per il titolo della 3ª categoria, art. 33 dello Statuto, a senatori del Regno il marchese LUIGI CONTARINI, che fu deputato durante le legislature XVIII, XIX, XX e XXI, e MICHELE GRASSI PASINI deputato durante le legislature XV, XVI, XIX e XX. La vostra Commissione, esaminati i titoli e requisiti, è venuta nella unanime deliberazione di proporvi la loro convalidazione a senatori del Regno.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione per le convalidazioni delle nomine dei nuovi senatori sulle quali è stato testè riferito.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. In seguito al risultato della votazione, dichiaro convalidata la nomina a senatore dei signori Bettoni Federico, Contarini Luigi, Fergola Emanuele, Grassi-Pasini Michele, Zumbini Bonaventura, e li dichiaro ammessi a prestare giuramento.

Giuramento del senatore Bettoni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Federico Bettoni, di cui furono testè convalidati i titoli di nomina, prego i senatori Rossi Luigi e Pierantoni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bettoni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore conte Federico Bettoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie ed a combattere i parassiti ».

Prego l'onorevole signor ministro di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del disegno di legge come fu modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del disegno di legge:

(V. Stampato N. 25-A).

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima che si inizi la discussione, avverto che all'art. 6 è incorso un errore di stampa, essendosi omesse le parole « il solfato di ferro »; così pure all'art. 16 invece di « 1 per cento » deve leggersi 10 per cento, e all'art. 18 deve dirsi « 20 per cento » e non 2 per cento.

PONSIGLIONI, *relatore*. Ha ragione l'onorevole ministro, si tratta di errori di stampa,

che saranno corretti nel coordinamento del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Arrivabene primo iscritto.

ARRIVABENE. Signori senatori! Gli agricoltori italiani sono grati all'onorevole ministro Rava per aver presentato il progetto di legge da tempo da essi invocato. Nè diverso sarà il sentimento loro verso il nostro Ufficio centrale per avere illustrato con giuridica dottrina il progetto medesimo o presentato con sollecitudine alla discussione in Senato. Spetta oggi a noi, signori senatori, di recare il nostro consiglio pratico a perfezionarlo sempre più, allo scopo che la Camera elettiva possa approvarlo per divenire in breve volgere di tempo legge di Stato. Di questa legge importantissima per la tutela del commercio dei concimi chimici e di quanta materia possa servire ad aumentare la produzione del suolo e l'allevamento del bestiame, se ne avvantaggeranno ancor più quelle provincie nelle quali la coltura intensiva è penetrata con rari esempi e non venne generalizzata come in altre del Regno; dappicchè quando al campo sperimentale promosso da una istituzione agraria, succede la prova per parte dell'agricoltore nei campi da esso coltivati, la sua fede nel consiglio della scienza sarà tanto più salda quanto più onesta e utile sarà la merce, concimi e sostanze varie, da esso acquistata. Nel caso invece che la sua buona fede sia turbata e che l'esito della sua coltivazione riesca negativo, l'agricoltore ricadrà nell'empirismo di prima e nessuna forza morale o apostolato fervente varranno a rimuoverlo!

Ed è per queste ultime ragioni specialmente che io farò nel corso della discussione degli articoli, alcune proposte pratiche aggiuntive, che la lunga esperienza della vita vissuta nei campi mi suggerisce.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. Ho chiesto la parola, non già per occuparmi della ragione della legge, sulla quale non è possibile controversia di sorta, ma per restringermi a manifestare, anche a nome dell'Ufficio centrale, un legittimo sentimento di compiacenza per l'adesione che

ci è venuta da parte del ministro a quelle modificazioni che noi abbiamo proposto, adesione della quale ricaviamo la convinzione che il nostro lavoro non è stato del tutto inutile. Debbo pure ringraziare l'onorevole senatore Arrivabene per la parola di soddisfazione che ha voluto consacrare al lavoro dell'Ufficio centrale. Quando da parte sua, che con tanto studio e con tanto amore si occupa anche, per la posizione sua, degli interessi agricoli, viene questa parola d'incoraggiamento, non può non sentirsi, da parte di chi rappresenta l'Ufficio centrale, il dovere di rivolgergli una parola di ringraziamento.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio anzitutto l'Ufficio centrale ed il suo operoso relatore, non solo per la collaborazione scientifica molto importante che hanno voluto dare con lo studio a questo disegno di legge, sollecitamente presentandolo anche alla discussione del Senato, ma per le modificazioni che hanno voluto introdurvi. È stata fortuna che questa proposta di legge, studiata da specialisti tecnici, e da persone eminenti nelle scienze sperimentali e nelle materie dell'agricoltura, sia passata anche attraverso agli studi speciali della Commissione del Senato nella quale sono economisti, giuristi e un chimico illustre quale il senatore Cannizzaro. Son lieto di riconoscere che in tal guisa il disegno di legge abbia potuto essere lungamente meditato dal Ministero. Infatti da me fu presentato l'estate scorsa, e pensatamente, alla Camera dei deputati, perchè non si discutesse frettolosamente alla vigilia delle vacanze estive, ed ora sono molto soddisfatto che l'esame scientifico pratico di questo disegno di legge sia stato completato con lo studio giuridico ed economico fatto dall'Ufficio centrale. I tre articoli aggiunti dalla Commissione del Senato colmano una lacuna che era nella legge e rendono questa più facile e di pratica applicazione. Sono riconoscente all'opera della Commissione del Senato per quanto ha fatto, e sono lieto di accettare senza opposizione le sue proposte. Questa è una legge difficile per l'importanza e la novità dell'assunto, come apprendiamo dall'esempio di altri paesi, fra i quali la Francia, il Belgio ed i paesi del

nord di Europa. Gli Stati dell'America del nord e la Confederazione australiana ci hanno dato in questo esempi mirabili. In Germania vi è solo una serie di studi e di progetti sulla materia, ma non sono ancora tradotti in legge, perchè non s'incontrano colà le difficoltà che devono essere superate da noi. Quegli agricoltori non reclamano speciali provvedimenti governativi, ricorrendo essi ai Consorzi, alle Cooperative numerose e alle analisi chimiche. Lo spirito d'associazione e di cooperazione in quel paese è grandissimo, e non ha bisogno di aiuti.

Dopo questa espressione di grato animo mio, rivolgo anche una parola di ringraziamento al senatore Arrivabene, che ha voluto portare pure qui la sua parola competente e la voce degli agricoltori italiani. La « Società degli agricoltori italiani », mi è caro ricordarlo, fu interpellata su questo disegno di legge: fece un'inchiesta dalla quale si ebbero risposte favorevoli.

A completare gli studi e la preparazione scientifica, che è necessaria per una legge di tanta importanza, che tocca tanti interessi e che deve difendere gli agricoltori, specialmente quelli più modesti e meno dotti, i quali non avendo a loro disposizione nè gabinetti, nè strumenti, sentono maggior bisogno di prestare piena fiducia nelle cose che comprano, o sono loro consigliate quali elementi fertilizzanti del suolo e miglioratori della loro agricoltura, riconosco che l'indagine della Società fu utilissima. Guai se lo Stato non intervenga in questo campo a tutela della buona fede, poichè in pratica vi sarebbero sempre più cattive arti commerciali che distruggerebbero l'opera dell'insegnamento, generando sconforto e sfiducia per effetto delle male arti di un commercio malsano.

Pur troppo n'abbiamo esempi. Affinchè l'opera riuscisse migliore (non dico perfetta), la feci lungamente studiare da scienziati eminenti, e specialmente dal professor Giglioli, direttore della stazione agraria di Roma, e ora chiamato all'Università di Pisa. Fu studiata la legislazione vigente in tutti i paesi su questo grave argomento, fino a quella recente del Giappone, e lo studio del professor Giglioli è riuscito un volume di notevole importanza, poichè non ha esempio nella letteratura dell'agraria ed è, in pari tempo, un dotto contributo alla legislazione comparata. Lo dico con vera soddisfazione,

perchè è opera non personale mia, ma da me commessa alle cure del chiaro prof. Giglioli. Mi onoro anzi di depositare nella Biblioteca del Senato una copia di questo volume e di metterne vari esemplari a disposizione degli onorevoli senatori. Dopo ciò ascolterò le proposte utili che verranno fatte, nella fiducia che gli articoli della legge troveranno quella favorevole accoglienza che la discussione generale mi fa sperare, perchè sono diretti a tutelare la buona fede di migliaia di agricoltori, e non possono offendere l'onesto commercio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Chiunque, esercitando il commercio dei prodotti indicati agli articoli 2, 5, 6, 7 della presente legge, fabbrica, prepara, tiene in deposito, importa, esporta, mette in vendita prodotti contraffatti, adulterati o nocivi; ovvero inganna il compratore, sostituendo a quello dichiarato un prodotto diverso per natura, per provenienza, per il titolo di materie utili, per l'aggiunta fraudolenta di materie estranee atte a diminuire il valore della merce, è soggetto alle pene in appresso stabilite.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque vende sostanze destinate a fertilizzare il terreno, che siano il prodotto di manipolazione industriale, come i fosfati e superfosfati d'ossa e minerali, i sali di potassio, i nitrati, le polveri concimanti, il sangue secco, i guani, le nitragine, le terre per inoculazione, ecc., deve consegnare al compratore una polizza di garanzia che dichiari:

a) il nome, la natura e l'origine della merce;

b) la percentuale dei principî fertilizzanti, in essa contenuti, e che ne determinano il valore, nonchè la forma in cui vi si trovano;

c) le condizioni fisico-meccaniche della merce, quando influiscano sul valore o sulla sua efficacia;

d) la innocuità della merce sulle colture.

La percentuale dei principî fertilizzanti, di cui al comma b, quando si tratti di concimi

semplici, deve essere notata nella polizza entro i limiti di un chilogrammo per ogni 100 chilogrammi di merce, per quanto riguarda l'anidride fosforica: e di mezzo chilogramma per ogni 100 per l'azoto e per la potassa (ossido).

La natura e le rispettive forme di combinazione e di solubilità dell'anidride fosforica, dell'azoto e della potassa, le norme relative alla nomenclatura delle materie poste in commercio, e le loro speciali condizioni fisico-meccaniche, devono essere specificate nella polizza, giusta le disposizioni del regolamento per l'applicazione di questa legge.

VISOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Ho chiesto di parlare non per fare opposizione al presente disegno di legge, ma per evitare che con questo articolo 2 troppe gravezze sieno imposte al commercio. Io vorrei quindi pregare l'Ufficio centrale ed il ministro a consentire la soppressione di alcuni obblighi che s'impongono al venditore di concimi, che non mi sembrano necessari. Al comma a) si dice che il venditore deve dichiarare il nome, la natura e l'origine della merce. Ora io capisco perfettamente che l'origine della merce, per quanto riguarda la fabbrica da cui essa proviene, può avere un interesse, ma obbligare i venditori dei concimi a scrivere, sopra tutti i loro sacchi e recipienti e sopra tutte le fatture, quale è la fabbrica da cui la merce proviene, francamente mi pare una cosa che complica troppo.

La pratica che ho del commercio dei concimi chimici, non solo per averne fatto largo uso, ma per essere stato promotore e direttore di consorzi per la vendita di essi, mi fa chiaramente prevedere che bisognerebbe purgare questo articolo da questa prescrizione d'indicare l'origine della merce, che non è d'altro lato necessario. Quando nella polizza di garanzia prescritta dal progetto di legge si è indicato il nome del concime, la percentuale di materia fertilizzante in esso contenuta, le condizioni fisico-meccaniche importanti di esso, mi pare che basti. Provenga esso dalla fabbrica di Roma, da quella di Firenze o di Milano, a me pare che sia la medesima cosa e quindi crederei utile sopprimere almeno l'impaccio di parlare dell'origine della merce.

In seguito, all'articolo 7, in cui si parla della vendita dei semi, troveremo di nuovo domandata l'indicazione del luogo d'origine ed ivi non è da sopprimerla, perchè in riguardo ai semi il luogo d'origine ha una reale e notevolissima importanza.

Ma, nel caso di vendita di concimi, della quale si discorre in questo articolo, mi pare che della indicazione dell'origine si possa fare a meno.

Inoltre un altro alleviamento di eccessive formalità debbo chiedere in questo medesimo articolo 2.

Al comma *d*) si deve dal venditore assicurare nella polizza l'innocuità della merce sulle colture. Ora a me pare che, per tutte le disposizioni di questo progetto di legge e per le disposizioni del Codice penale, sia ben chiaro che materie nocive alla coltura non si debbono e non si possono vendere. D'altronde il modo come le materie si usano può talvolta render nocivo quello che per natura è innocuo. Il solfato ammonico, tanto utile alla coltura del grano, può diventar nocivo se l'agricoltore va a spanderlo quando le piante son bagnate ed umide, perchè ne brucerà le foglie. Il solfato di rame, tanto necessario per combattere la peronospora, se un agricoltore lo spande semplicemente sciolto nell'acqua, senza temperarlo colla calce, senza attenuare la sua soluzione quanto è necessario, brucerà le viti; ed allora sarà questo fatto dipendente dalla innocuità o meno della merce venduta? Quindi anche sopra questo punto vorrei pregare la Commissione ed il ministro di volere consentire che non sia in questo articolo prescritta la dichiarazione della innocuità della merce sulle colture.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arrivabene.

ARRIVABENE. Alle brevi cose dette da me nella discussione generale, aggiungerò poche parole. Restando allo spirito di questa legge, (badi onor. Visocchi, allo spirito) che è quello di protezione dell'agricoltura e di tutti gli agricoltori ignari di ciò che realmente contiene un concime. Degli elementi fertilizzanti principali che debbono essere pagati per unità percentuale, essi hanno notizia solamente per i consigli ricevuti dalle istituzioni agrarie che sono alla portata loro. Questi agricoltori io li consi-

dero come gli ammalati, mentre gli apostoli di queste istituzioni sono i medici condotti di campagna i quali devono recarsi al letto dell'ammalato di empirismo, sentirgli il polso e prescrivere il farmaco per guarirlo. Ma quando il medico ha abbandonato il malato, questi è alla balia del fabbricatore del farmaco medesimo, della sua onestà e buona fede. Molti esempi attestano che l'inganno talvolta risponde alla cieca fiducia, per ciò credo che nulla vi sia di troppo nelle disposizioni quali furono concordate in questo articolo fra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale. Disposizioni sempre ispirate al concetto espresso testè sinteticamente e con tanto calore dal ministro d'agricoltura.

Io proporrei invece, non già di sopprimere delle espressioni contenute nell'articolo, ma di aggiungere dopo la parola per la potassa (ossido), queste disposizioni: « non sono ammesse tolleranze anche se stabilite fra venditori e compratori al disotto dei limiti sovra indicati. I limiti secondo i quali saranno notate nella polizza le percentuali dei vari principî fertilizzanti di cui al comma *b*, quando si tratti di *concimi complessi*, saranno proporzionati ai limiti secondo i quali le percentuali dei corrispondenti principî fertilizzanti sono notate nelle polizze riflettenti i concimi semplici ». E do immediatamente un esempio: Uno dei metodi più comuni di vendita delle scorie Thomas che, perchè sono meno costose, vengono impiegate anche dal piccolo agricoltore sul prato, è questo: si vendono le scorie Thomas garantendo dal 16 al 18 per cento di anidride fosforica totale, con la tolleranza del mezzo per cento. Patto che è sempre accettato dall'agricoltore, ignaro dei risultati che una tale condizione esercita sul prezzo del concime.

La tolleranza del mezzo per cento, vuol dire ridurre la garanzia al minimo, cioè al 15 e mezzo per cento invece che al 16; con perdita da 15 a 20 centesimi da parte del compratore. Se si trattasse poi non più di scorie, ma di nitrati (è il senatore Cannizzaro conosce l'alto prezzo di costo di questi nitrati fertilizzanti) la perdita del compratore potrebbe salire a 90 centesimi per quintale. Dunque è bene che la garanzia contenuta nel comma *b* e nelle disposizioni *A, B, C, D*, di questo articolo abbiano da essere anche rivolte a questo fatto, cioè a garantire il compratore che non sono ammesse tolleranze per-

centuali al disotto dei limiti indicati alla lettera B.

Quanto ai concimi complessi dei quali fanno sovente uso specialmente i piccoli proprietari per la coltivazione del granturco, l'aggiunta che ho proposta è d'importanza grandissima, perchè se i limiti di tolleranza proposti nello schema di legge stanno per i concimi semplici, perfosfati, sali azotati e sali potassici, non possono andar bene quando trattasi della vendita di concimi complessi, formati da miscele di vari concimi, nelle proporzioni più variate, nelle quali si hanno per ogni concime dei contenuti inferiori, in materia utile, a quelli dei concimi semplici che li compongono; cosicchè se si potesse fare un conto, che io non faccio per non tediare il Senato, si verrebbe a stabilire che in fatto di concimi complessi, le quante volte non si aggiunga nell'articolo in discussione la disposizione: che saranno proporzionati ai limiti secondo i quali sono notati nelle polizze, le percentuali dei principii fertilizzanti, di cui al comma b, l'agricoltore ignaro verrebbe a pagare circa il 18 per cento in più sul valore reale del *concime complesso* acquistato; prendendo a base del conteggio i prezzi comuni delle unità fertilizzanti dei concimi semplici che compongono la miscela.

Prego l'Ufficio centrale e l'onor. ministro, a voler accettare l'aggiunta da me proposta, la quale completa la garanzia per l'agricoltore che sia ignaro di queste cose, ma che acquista in seguito alla formola che riceve dalle istituzioni agrarie locali, e lo rassicuri di acquistare proporzionalmente le sostanze fertilizzanti utili alla coltivazione intensiva del grano turco. Aggiunta che risponde allo spirito del progetto di legge.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Rispondo brevemente alla proposta fatta di sopprimere nel comma a) la parola *origine*.

L'Ufficio centrale discusse il progetto presentato dal Governo e non credette opportuno di sopprimere questa condizione; e per persuadersi di questa opportunità basta leggere l'articolo 1° già votato.

Nell'articolo 1° è precisamente punito il venditore quando inganna sulla *provenienza*, ossia sulla *origine*; quindi questa condizione della

provenienza deve essere dal venditore assicurata, perchè è punito se inganna su di essa. Perchè questo si verifichi bisogna che il venditore abbia dichiarato questa provenienza.

Dirò poi che nelle industrie, e soprattutto in quelle così delicate, come sono le preparazioni di concimi, ha un grande valore l'attestazione della fabbrica da cui il prodotto viene. Se si sopprimesse quell'inciso, bisognerebbe anche modificare l'articolo 1°.

Quanto alla innocuità ci siamo rimessi al progetto del ministro.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI. Al comma d), tra le condizioni che deve avere la polizza è inclusa la innocuità della merce sulle colture.

Se io non prendo errore, questa condizione non era compresa nel primo progetto presentato alla Camera dei deputati, e l'onorevole ministro, per giusta deferenza alla Società degli agricoltori, ed in base ai risultati dell'inchiesta, vi ha aggiunto questa condizione della innocuità della merce, la quale da gente pratica, che vive nell'ambiente dei campi, è stata considerata come necessaria.

D'altronde anche ad un profano appare non dubbio che la innocuità della merce deve essere compresa fra i requisiti della polizza, purchè questa innocuità abbia qualche cosa di assoluto che si riferisca a tutte le colture. Il caso è ben diverso quando la nocività del concime è relativa, cioè dipende dalla ignoranza e dalla errata applicazione che ne fa l'agricoltore. In questa ipotesi, che esorbita dalla presente legge, sarebbe ingiustizia manifesta voler tenere responsabile il venditore. Ecco la ragione per cui rincresce all'Ufficio centrale di non poter acconsentire alla proposta del senatore Visocchi.

Ma vi è anche un'altra ragione che si connette con l'economia di tutto il progetto di legge.

Vi sono delle disposizioni, specialmente quelle aggiuntive proposte dall'Ufficio centrale, le quali stabiliscono una sanzione penale speciale quando si vendono merci contraffatte o adulterate, che siano anche nocive; ed una sanzione diversa quando questo estremo della nocivezza non ricorra.

Abbiamo fatto ciò riproducendo il sistema del Codice penale italiano.

Sarebbe una stonatura nella economia della legge se la nocevolezza, che ha una sanzione a parte, non dovesse essere contemplata in rapporto alle garanzie che deve presentare la polizza.

Per quanto concerne l'aggiunta fatta dal senatore Arrivabene, pregherei lui ed il signor presidente, che consentissero all'Ufficio centrale quel tempo che occorre per esaminarla, onde potere dar poi il suo avviso, che mi auguro sia favorevole per l'accettazione.

PRESIDENTE. Il senatore Arrivabene acconsente a questa sospensione?

ARRIVABENE. Io dico che si tratta di un rapporto diretto. Quando i concimi sono complessi, il dire nella polizza del concime composto che *il rapporto è proporzionato ai limiti secondo i quali le percentuali dei corrispondenti principi fertilizzanti sono notati nelle polizze riflettenti i concimi semplici, è cosa onesta ed equa*; ma ciò non si può desumere dalle parole che sono espresse nell'art. 2. Bisogna proprio aggiungerlo. Non credo ci sia d'uopo lunga discussione per trovare l'accordo fra i due, cioè fra il proponente e l'Ufficio centrale.

Questa aggiunta salta fuori, per poco che si faccia appello al sentimento di rettitudine che informa un commercio onesto delle materie fertilizzanti acquistate dall'agricoltore e che sulla polizza stia scritto ciò che più lo rassicura.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Consenta che l'Ufficio centrale esamini questa sua proposta. Per quanto ci siamo già persuasi della importanza della proposta non vogliamo dare l'esempio di improvvisare delle modificazioni. Ci permetta dunque di esaminare l'emendamento e di riferirne domani.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. relatore ha già risposto alle obiezioni fatte dall'onor. Visocchi. Io vorrei pregare l'onor. Visocchi di non insistere nelle sue proposte di soppressione dell'ultimo comma.

L'origine della merce non solo si collega con l'art. 1°, come diceva l'onor. relatore, non solo è una desiderata assicurazione per il compratore,

come riconosceva anche l'onorevole Arrivabene, ma è richiesta qui per mettere nella luce piena e precisa la qualità della merce. Esempio: perfosfati *minerali* o perfosfati di ossa. Ecco l'origine. Un semplice esame non basta; un'analisi non sempre è possibile.

Comprendo le obiezioni fatte dall'onor. Visocchi sul comma b.

Per un agricoltore, come lui, è superfluo; egli è troppo esperto, troppo pratico delle norme e cautele dell'agricoltore; ma per il mondo piccolo agrario la dichiarazione di *innocuità della merce sulle colture*, voluta in questa polizza, è una garanzia utilissima, e mi pare che per i commercianti onesti e dabbene non rappresenti nessun pericolo, nè una novità, poichè oggi pure, e le inchieste lo dichiarano, essi debbono far eseguire l'analisi di quello che comprano per metter sul mercato la merce sotto la loro ditta.

Non si tratta di regolare l'uso di questa deroga nelle singole colture; si tratta di garantirla innocua, libera da materie dannose. Ora, evidentemente, a voce ogni venditore queste parole le dice; giova però che egli abbia dalla legge stessa la spinta a scriverle, perchè restino come documento di cui ciascuno si possa valere. Non vedo quale difficoltà possa portare, dato il sistema della polizza che accompagna la merce, il dichiarare che questa merce è innocua per le colture agrarie.

Quanto all'aggiunta che ci ha letta ora l'onorevole Arrivabene, io attendo il parere dell'Ufficio centrale che ha componenti tecnici e scientifici di gran valore. Ma siccome su questo stesso articolo il regolamento deve porre in chiaro anche le applicazioni del concetto fondamentale della legge, pensavo di potere accogliere questa proposta in quanto possa far parte del regolamento.

Aspetterò - ripeto - domani di conoscere l'opinione dell'Ufficio centrale e la farò studiare alla mia volta. L'onor. Arrivabene comprende che dalla semplice lettura, non posso valutare tutta l'importanza e l'efficacia dell'emendamento aggiuntivo. Siccome oggi non si finisce certo la discussione di questa legge, credo sarà bene aspettare domani per dare una risposta esauriente a questo riguardo.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. A me pare che questo articolo sia molto grave; soprattutto se lo mettiamo a confronto della disposizione penale contenuta nell'articolo 14-bis che ad esso si riferisce. La polizza, di cui si parla nell'articolo 2, con tutto il suo contenuto, è così obbligatoria per ciascun venditore, che l'omissione di questa polizza o di parte di essa costituisce reato e anzi addirittura delitto secondo la proposta dell'Ufficio centrale. È necessario dunque di esaminare molto cautamente tutto il contenuto di una polizza, l'omissione di una parte della quale costituisce delitto per un cittadino. Grave è l'obbligo imposto in questa forma generale: « Chiunque vende sostanze destinate a fertilizzare il terreno, ecc. » deve rilasciare una polizza di questa natura. *Chiunque vende*, per conseguenza dal primo fabbricante fino al minuto venditore, dal quale la merce passa al contadino che deve farne uso, tutti debbono rilasciare siffatta polizza.

Per molte delle dichiarazioni, che sono imposte dall'articolo in questione, i secondi e i terzi venditori non potranno far altro che rimettersene all'assicurazione ricevuta da coloro che hanno venduto ad essi la merce. È impossibile di richiedere ad ogni commerciante, il quale acquista la merce da un commerciante maggiore di lui, e la rimette poi ad un commerciante minore o ad un consumatore, che egli faccia ogni volta saggi chimici di natura assai complicata per assicurarsi di ciò che egli poi, con pericolo di reato, deve assicurare al compratore. Io credo perciò che bisognerebbe modificare l'articolo in modo da rendere possibile il commercio in questa materia, perchè altrimenti diverrebbe troppo difficile l'ulteriore trasmissione da parte di chi deve vendere, che non sia il fabbricante. Questa mia prima osservazione si applica alla generale disposizione dell'articolo proposto.

In quanto poi al comma *D* io mi unisco alle osservazioni fatte dal collega Visocchi e confermate, se non erro, dal collega Arrivabene. Il venditore dovrebbe assicurare la innocuità della merce sulle colture.

Ma che cosa può sapere il venditore della cultura, a cui sarà destinata la merce stessa da colui che ne farà uso? Bisognerebbe, perchè il venditore desse questa assicurazione, che avesse una controdiagnosi con cui il compratore

si obbligasse a non usare della merce a lui venduta, se non per determinate colture e con certe precauzioni.

Se voi non imponete, e magari con sanzione penale (poichè con questa legge avete fatto reato di tutto), questa contraria obbligazione, è impossibile che il venditore venda più niente. È certo che il solfato di rame, se invece di adoperarlo per le viti si adoprerà per una coltura di altro genere, potrà riuscire assai dannoso. Come fa il venditore ad essere sicuro che il solfato suo non sarà adoperato altro che per le viti, e con quelle precauzioni che sono necessarie, perchè la combinazione chimica sia utile, anzichè nociva? A me pare molto grave di imporre, con queste terribili sanzioni del delitto, una obbligazione, la quale io credo che sia addirittura impossibile. E come farà poi il venditore a dare la voluta assicurazione, quando non solo non può conoscere per dichiarazione del compratore qual uso questi ne farà, ma non può assolutamente avere alcun controllo sulla destinazione della merce. Supponiamo infatti che abbia venduto non al coltivatore da cui potrebbe forse ricevere qualche assicurazione, ma ad un altro commerciante, che venderà poi al coltivatore. Dovrà egli farsi rilasciare una dichiarazione, che il suo compratore non venderà se non ad un contadino, il quale farà buon uso di questa merce?

Non sembri ciò una soverchia sottigliezza: si tratta qui di diritto penale, e quando formuliamo articoli penali, dobbiamo procedere con tutta la cautela possibile, per non creare inutili figure di reati e per non impedire i commerci a forza di voler tutelare l'agricoltura.

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. L'onorevole senatore Cannizzaro ha detto non potersi ammettere la soppressione da me chiesta dell'obbligo d'indicare il luogo d'origine della merce, perchè nell'art. 1, approvato, si è detto che non bisogna ingannare i compratori sulla provenienza. Io prego il senatore Cannizzaro di osservare che nell'art. 1 si tratta dei doveri di ciascun venditore che non deve falsare nemmeno la provenienza. E, siccome in questa legge si parla tanto di concimi, tanto di materie anticrittogamiche, quanto anche di semi, la parola provenienza può essere giustamente applicata ai semi, non può es-

sere applicata quando si parla di concimi. Quindi nell'art. 1 sta bene, ed io non ho creduto di doverlo combattere. Nell'art. 2 in cui si parla di concimi, mi pare che la prescrizione di doverne dichiarare la provenienza, sia troppo grave, e perciò insisto perchè vogliano i signori senatori dell'Ufficio centrale ed anche il ministro osservare che forse sarebbe meglio di toglierla. Questo articolo, che esaminiamo, prescrive che un venditore di concimi in ogni vendita del valore di 10 lire, deve dare al compratore una polizza, in cui deve scrivere il nome, la natura e la origine della merce; deve scrivere la percentuale dei principii fertilizzanti in essa contenuta, e che ne determinano il valore, nonchè la forma in cui vi si trovano, deve scrivere le condizioni fisiche o meccaniche della merce, quanta umidità e gradi di finezza essa ha, ed infine deve anche scrivere l'innocuità della merce medesima alle colture.

E, per garantire questa innocuità, dovrà forse indicare il modo d'usarla, perchè non riesca nociva.

Ma questo è troppo, o signori. E da una legge così gravosa si avranno una delle due conseguenze: o i commercianti saranno obbligati a smettere il commercio, e gli agricoltori resteranno privi delle materie bisognevoli, oppure la legge medesima sarà messa in disparte e non avrà effetto.

Noi Italiani ci lamentiamo sempre della troppa fiscalità, delle troppe minutezze che si contengono nelle nostre leggi e regolamenti e poi, quando ci troviamo a far le leggi e i regolamenti, non sappiamo guardarci dall'esser troppo minuziosi ed esigenti.

Io dunque prego il Senato, prego il relatore e il ministro di voler togliere da questo progetto di legge ogni vincolo ed inceppamento di cui nella generalità si può fare a meno.

L'onorevole relatore avvertiva che, modificando questo articolo come io propongo, si troverebbe in disaccordo con un articolo posteriore; ma tutti riconosciamo in lui e nel nostro Ufficio centrale tanto valore e tanta solerzia da concordare senza la minima difficoltà gli articoli seguenti con la soppressione ch'io domando nell'articolo in esame.

Insisto quindi, per non mancare al mio dovere. Se non si vuol fare la soppressione, mi basta di avere compito l'obbligo mio.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. L'onor. collega senatore Scialoja mi ha frainteso, perchè io dissi che nulla si doveva togliere a quanto è detto in questo articolo, anzi ho letto una aggiunta da farsi. Siccome si tratta di un progetto complesso che riguarda anche le sostanze anticrittogamiche, sta di fatto che molti venditori hanno venduto per curare le viti e altre piante dalla peronospera, delle miscele adulterate che realmente hanno recato del danno alla coltura delle piante stesse perchè hanno bruciato i teneri germogli.

Quindi il legislatore deve prevenire anche questo; poichè, onor. Scialoja, questa legge è venuta tanto tardi che si può dire la vera, logica, conseguenza dei danni finora patiti da molti agricoltori. Le fabbriche più reputate accordano già tutte queste condizioni nelle loro polizze, ossia nei contratti che stipulano coi consorzi agrari e cogli agricoltori istruiti e richiedenti tali garanzie per la merce acquistata; quindi non è una cosa nuova apporre o consegnare al compratore una polizza la quale dica in realtà ciò che il fabbricante vende e che in buona fede l'agricoltore compra. Ora se c'è un articolo della presente legge che prescrive, onor. Scialoja, i tre campioni del concime venduto, dei quali uno va depositato alla Pretura, uno lo deve tenere la fabbrica, e l'altro l'agricoltore; il fabbricante è garantito e non è possibile che possa l'agricoltore ingannare a sua volta; perchè c'è il campione che viene analizzato in un gabinetto chimico.

Quanto al detto che l'aggiunta da me proposta possa essere contemplata dal regolamento, io, ammaestrato da tutte le cause che si sono svolte dinanzi ai Tribunali in materia di adulterazioni di concimi o di sostanze anticrittogamiche o alimentari, faccio calda preghiera che tutte le aggiunte che saranno proposte, anzichè nel regolamento il magistrato le trovi nella legge. Allora non si verrà a conseguenze gravi come in alcune di quelle cause è accaduto!

Quindi io, mentre acconsento che l'Ufficio centrale prenda in esame la mia proposta e quelle altre che farò su altri articoli della legge, prego il Senato che approvi questo articolo secondo, quale fu compilato d'accordo tra il ministro e l'ufficio centrale.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. Io credo che si possa rispondere in un solo contesto agli onorevoli Visocchi e Scialoja, perchè le loro osservazioni convergono su quanto è disposto per l'innocuità della merce da dichiararsi nella polizza. Ho già detto come questa condizione fu desiderata dall'inchiesta degli agricoltori, tanto è vero che nel primo progetto non c'era; il ministro l'ha inclusa, e l'Ufficio centrale, per le stesse ragioni di deferenza verso la proposta degli agricoltori, l'ha accettata.

Ora io non mi persuado come non vi possano essere delle condizioni di nocivezza in un concime o in un mangime che si vende, insomma nelle sostanze di cui all'art. 2. E come non vi possono essere delle sostanze nocive, quando nelle disposizioni del nostro progetto sono contemplate anche le contraffazioni e le adulterazioni, e quando le adulterazioni e contraffazioni anche nei generi alimentari, che riguardano l'uomo, sono talvolta considerate come nocive, ed espressamente come tali punite, sia dal Codice penale, sia dalla legge sanitaria?

In quanto alla disposizione penale dell'art. 14 aggiuntivo, gli onorevoli senatori Visocchi e Scialoja non potranno non consentire con l'Ufficio centrale sulla necessità di stabilire una sanzione penale per colui che non consegna la polizza nell'atto di vendita, se la consegna della polizza costituisce la prima condizione della legge, anzi il perno su cui tutta la legge si aggira. ■ [tanto è vero che era una lacuna questa, che altre legislazioni straniere contemplano la non consegna della polizza e la puniscono. Avrò visto l'onor. Scialoja che la pena da noi proposta è contenuta nei limiti più ristretti.

Per queste ragioni, salvo a sentire l'opinione dell'onor. ministro, l'Ufficio centrale, che ha accettato questa proposta che deriva la sua origine dalla Società degli agricoltori, si è ad essa unito e la sottopone all'approvazione del Senato.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. A me non pare che il relatore abbia risposto precisamente alle mie osservazioni, certo perchè le mie osservazioni non sono state espresse con sufficiente chiarezza.

Egli ha detto che non bisogna ammettere che il venditore consegni al compratore merce adulterata e come tale nociva; ma a me pare che la dichiarazione, che si richiede nella lettera D dell'art. 2, non si riferisca a questo genere di nocivezza della merce; perchè rispetto alle adulterazioni provvedono già le disposizioni precedenti del medesimo articolo, per le quali il venditore deve dichiarare nome, natura, origine, percentuale dei principii fertilizzanti ecc., in una parola deve dichiarare con precisione il contenuto della sua merce.

È naturale che, se egli fa una dichiarazione falsa relativamente al contenuto chimico della sua merce, sarà punito. Se invece egli non vende merce adulterata, ma merce genuina, che può esser nociva a qualche coltura, la questione cambia; ed è per questa merce genuina che si affacciano le difficoltà poco anzi esposte, cioè la impossibilità di conoscere a quale coltura sarà destinata questa merce venduta, soprattutto poi per le successive trasmissioni.

Mentre io parlava, mi è stato osservato da qualche collega che il venditore, il quale abbia venduto merce, che può essere nociva o anche adulterata, sulla fede di una polizza da lui ricevuta dal proprio venditore, non sarebbe reo. Ma io non credo che, secondo il sistema di questo progetto di legge egli non sarebbe reo. Egli sarebbe reo: vuol dire che avrebbe la consolazione, che hanno molti rei, di avere un compagno nel venditore; ma il reato sarebbe anche da lui commesso.

Io credo che l'Ufficio centrale, soprattutto se ristudierà questo articolo anche per tener conto della proposta del collega Arrivabene (al quale faccio le mie scuse se non l'ho bene inteso la prima volta), vorrà meglio chiarire questo punto della innocuità, che si vuole far dichiarare nella polizza. Si corregga in modo da renderla pratica.

È stato anche notato il soverchio rigore delle disposizioni penali di questa legge, il quale si risolve in pratica nella assoluta loro inutilità.

Nessun magistrato le applicherà, se le troverà troppo gravi, e la legge rimarrà lettera morta.

Fate leggi giuste e non troppo severe, affinché si possano eseguire, affinché garantiscano validamente ciò che merita di essere tutelato.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio*. Non farò certo opposizione. Se l'Ufficio centrale crede riesaminare domani questo o altri articoli del disegno di legge, studieremo insieme. L'onor. Scialoja ha parlato di delitti corripodenti, secondo il Codice, a multe; ma sono *delitti* che si espiano con lire 10 di multa, e che è ben facile evitare. Cominciamo dall'osservazione dell'onor. Visocchi, ripresa poi dall'onorevole Scialoja.

Il nome, la natura, l'origine della merce.

Origine non significa luogo pei tecnici. Ormai nel linguaggio del commercio, *provenienza* è il paese di dove viene la merce; l'origine è la base, la derivazione, come ad esempio fosfati mineralio fosfati d'ossa, i quali non sempre è facile riconoscere all'aspetto dagli acquirenti. Per questo appunto, o signori senatori, ho fatto pubblicare un volume che spiega una quantità d'imbrogli, e mostra le necessità sentite nei vari Stati di far la legge. Alla scuola agraria di Avellino si è trovato che lo zolfo, così abbondante ed a buon prezzo in Italia, e che serve tanto bene per la viticoltura, era mescolato con terre gialle. Si vende del tufo, della sabbia di fiume mescolata con zolfo, e si fa dare alle viti con fatica immensa dei contadini che vedono poi, scontentati, la nessuna efficacia di questa materia.

L'origine non è il paese di provenienza, e le critiche fatte non corrispondono al significato preciso che la parola ha nel commercio. Io credo che su questo l'onorevole senatore non vorrà fare obiezione. Un povero contadino che compra un quintale di perfosfato deve sapere se è d'ossa o minerale; e tutti sanno quale differenza di prezzo e di valore vi sia fra le due specie. Su questo credo siamo d'accordo. L'onorevole Scialoja vede una nuova creazione di delitti fatta con questa legge: ma, onorevole Scialoja, pensiamo alle cose come accadono. Noi abbiamo fatte leggi sopra leggi per sviluppare i Consorzi agrari, e sono pochissimi i paesi che non li hanno nell'Italia superiore e centrale. Pochissimi sono i piccoli agricoltori che non si rivolgano al Consorzio. Ora si formano nell'Italia meridionale con ogni cura. I grandi agricoltori sfuggono, perchè possono trovare a mi-

gliori condizioni forse di quelle che fa il Consorzio ciò che ad essi abbisogna, perchè il Consorzio è povero di mezzi e si fa dare i denari dalle Casse di risparmio, paga gli interessi e deve anche sostenere le spese di amministrazione. Il piccolo proprietario va al Consorzio ed il Consorzio vende oggi sulla polizza: noi non facciamo che confermare quello che il commercio fa. Il grande proprietario si serve alla fabbrica e vi riceve la polizza con tutte le dichiarazioni. Noi faremo che questa norma sia seguita anche dai venditori della città o in concorrenza col Consorzio o dove il Consorzio non vi sia.

Ora viene l'ultima questione, quella dell'innocuità della merce.

Se avvenissero i casi, di cui ha parlato l'onorevole Scialoja, comprendo che ci dovremmo spaventare. Egli dice: questa merce deve essere innocua rispetto a quella coltura e perciò vede tutto un sistema nuovo di colpe e contravenzioni creato con questa disposizione di legge. L'innocuità rispetto alla coltura vuol dire semplicemente questo: che taluni venditori in certi casi rarissimi, biasimevoli (saranno eccezioni), mettono per esempio in commercio nitrato-sodico che contiene iperclorato in quantità da riescire molto nociva alle colture. Non significa che questa innocuità riguardi soltanto una coltura; la innocuità è generica e tale deve essere per tutte quante le colture. Ne vuole un esempio? L'anno scorso, nei primi mesi in cui mi trovavo a questo posto, mi capitò il fatto seguente: un notevole appezzamento rivestito di magnifica coltura di grano fu improvvisamente distrutto; e questo era avvenuto perchè certi agricoltori in buona fede avevano comperato, in un grande porto di Italia, di cui non occorre fare il nome, una materia concimante residuo della pulitura dei grani esteri fatta nei grandi magazzini portuali. Questa *polvere di grano*, venduta onestamente da quei negozianti (io qui non accuso nessuno), conteneva tale quantità di spore della *carie* del frumento che in breve tempo il raccolto venne completamente distrutto.

Ed io ebbi molto da fare per impedire che questo flagello venisse seminato dagli stessi agricoltori che credevano in buona fede di migliorare le loro colture con quei concimi. Quando invece si obblighi di dichiarare l'inno-

cuità della merce, chi vuol esercitare questo commercio e lo vuole esercitare su larga scala, potrà, con poco dispendio, ricorrere ad una stazione agraria, che il Ministero mette a sua disposizione, e fare analizzare quello che compra e sopra tutto quello che vende.

Ridotto a questi termini tecnici il problema, voi vedrete che sulla opportunità del provvedimento ci troveremo d'accordo.

CANNIZZARO. *Presidente dell'Ufficio centrale.* Io parlavo di quello che si riferisce all'art. 1.

RAVA. Ma qui si tratta di altra cosa; per completare l'idea io dico che qui si tratta dell'innocuità della merce, ma non già per una coltura piuttosto che per un'altra. Questa ormai è una necessità, perchè il negoziante non deve vendere cose che siano dannose alle colture; qui non si parla della vite o del granoturco o del frumento o di altra coltura speciale, ma di tutte in generale; questa è l'anima della legge. Infatti la legge non dice: alla coltura per la quale si compra il concime, ma alle colture in generale; insomma si vuole che non si comperi qualche cosa che sia l'antitesi di quello che si vuole comprare, vale a dire tale che invece di produrre un bene produca un male.

SCIALOJA. Allora bisogna correggere l'articolo in questo senso.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io son sempre disposto ad accettare tutte le aggiunte e gli schiarimenti, che l'onorevole Scialoja voglia proporre, ma debbo far osservare che questo disegno di legge è stato compilato, come già ho detto, dopo una inchiesta provocata dalla Società degli agricoltori italiani, la quale lo ha accettato dopo una lunga

disamina, con una votazione di 106 voti favorevoli. Se vi sono gravami, se li sarebbero fabbricati coloro stessi per cui la legge si fa, e che furono interpellati. Ma noi non troviamo eccessivo, o errato che chi vende una cosa debba dichiarare che la cosa è quello che deve essere e che afferma di consegnare.

PRESIDENTE. Al punto in cui siamo, mi pare conveniente di rimandare il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti (N. 25 - *Seguito*);

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano (N. 51);

Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 (N. 21);

Approvazione di tre Conveuzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26);

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27).

La seduta è sciolta (ore 18 e 5).

Licenziato per la stampa il 11 aprile 1905 (ore 12,15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.